

VIII Commissione Consiliare Permanente "Agricoltura, Ambiente"

Al Presidente della IV CCP

Fabio Refrigeri

Al Direttore del Servizio Aula e Commissioni

Al Dirigente Area Lavori Commissioni

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge n. 150 del 15 maggio 2019 concernente: "Istituzione del reddito energetico regionale"

Si trasmette il testo della Proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n. 61 del 15.4.2021 per l'acquisizione del parere, ai sensi dell' art. 59 del Regolamento dei lavori.

Il Presidente Valerio Novelli



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 150

CONCERNENTE:

"ISTITUZIONE DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE"





(Istituzione del reddito energetico regionale)

- 1. La presente legge disciplina le modalità per il funzionamento e l'accesso al reddito energetico regionale finalizzato:
 - a) a sostenere le spese di consumo elettrico dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico residenti nella Regione Lazio;
 - b) alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attraverso l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni atmosferiche;
 - c) allo sviluppo economico del territorio, attraverso il sostegno **e l'incentivazione** alla filiera del settore della produzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.







(Funzionamento)

- 1. La Regione, tramite il Fondo per il reddito energetico regionale di cui all'articolo 9, di seguito denominato Fondo, finanzia l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici o di impianti solari termo-fotovoltaici, microeolici o geotermici per piccole utilizzazioni locali, da ora in poi impianti, per la produzione di energia elettrica in favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, nel rispetto della normativa statale vigente.
- 2. Con la sottoscrizione di una convenzione tra la Regione e il Gestore dei servizi energetici (GSE SpA), l'energia prodotta dagli **impianti** finanziati ai sensi del comma 1 è immessa in rete attraverso l'attivazione del servizio di scambio sul posto.
- 3. Gli utenti beneficiari hanno diritto al reddito energetico regionale che si sostanzia nell'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici fino al 50 per cento dei crediti maturati nei confronti del GSE SpA in ragione del servizio di scambio sul posto. Il restante 50 per cento finanzia il Fondo per l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti da destinare alle finalità di cui alla presente legge. E' in ogni caso percepito dalla Regione e vincolato al finanziamento del Fondo ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta ai beneficiari in forza del servizio di scambio sul posto o, comunque, per effetto della disponibilità degli impianti.
- 4. La Regione sottoscrive con i beneficiari un contratto di comodato d'uso degli impianti **fotovoltaici**. Il contratto ha una durata di nove anni, rinnovabile automaticamente per nove anni e infine per ulteriori sette anni, con una durata complessiva non superiore a venticinque anni dall'entrata in esercizio degli impianti, ferma restando la facoltà di riscatto della proprietà degli impianti ai sensi dell'articolo 6 e fatti salvi i casi di decadenza ai sensi dell'articolo 7.
- 5. L'acquisto, l'installazione, la connessione e l'assicurazione degli impianti e dei connessi servizi di asset management, comprendenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo e di formazione dei beneficiari, sono effettuati dalle direzioni regionali competenti nelle rispettive materie ai sensi del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente con il supporto del GSE SpA, e con oneri a carico della Regione. Gli operatori economici individuati dalle procedure ad evidenza pubblica devono garantire le ottimali condizioni di esercizio degli impianti e a tal fine gli stessi devono essere garantiti per almeno dieci anni e coperti da apposita assicurazione e da un contratto di manutenzione di durata pari al contratto di comodato d'uso di cui al comma 4. Gli impianti dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.
- 6. Con l'eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria dei costi dell'eventuale riscatto e degli eventuali obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nessun onere può derivare a carico dei beneficiari in ragione dell'installazione, dell'esercizio e dell'eventuale disinstallazione degli impianti. fotovoltaici.
- 7. Oltre alla convenzione di cui al comma 2, la Regione e il GSE SpA possono attivare ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge al fine di avviare il

reddito energetico regionale e conseguire gli obiettivi di diffusione e incremento dell'energia da fonti rinnovabili e degli interventi di efficientamento energetico.

/ Whe





Art. 3 (Beneficiari del Fondo)

- 1. Possono accedere al reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari:
 - a) clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari, titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione o locatari, previa autorizzazione del proprietario, di unità abitative indipendenti, non in condominio;
 - b) clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione o locatari, previa autorizzazione del proprietario, facenti parte di edifici condominiali. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;
 - c) i condomini, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.
- 2. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), l'accesso al beneficio è riservato ai seguenti nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico, determinato dal possesso dei requisiti reddituali definiti dal regolamento di cui articolo 4 e secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) in stato di indigenza;
 - b) con cinque o più componenti;
 - c) con più di due figli minori;
 - d) composti da giovani coppie con lavoro precario;
 - e) composti da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età;
 - f) con almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti.
- 3. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), l'accesso al beneficio è riservato ai condomini composti per almeno l'80 per cento da unità abitative in proprietà, in usufrutto, uso, abitazione o in locazione a nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
- 4. Per tutte le categorie di cui al comma 1, può altresì tenersi conto, ai fini della formazione della graduatoria, della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica degli stessi, nonché della potenziale produttività dell'impianto.
- 5. Ai fini della potenziale produttività dell'impianto sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.

6. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, con la pubblicazione di appositi avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.





(Regolamento regionale)

- 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti, in particolare:
 - a) i requisiti reddituali in base all'ISEE e le caratteristiche dei beneficiari di cui all'articolo 3;
 - b) le modalità di presentazione delle domande di concessione del beneficio, con l'indicazione delle informazioni da fornire e dei documenti da allegare;
 - c) le procedure e i criteri di selezione dei beneficiari, con i relativi punteggi, ai fini della formazione delle graduatorie nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - d) la possibilità di attribuire punteggi in ragione della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica degli stessi, della potenziale produttività dell'impianto;
 - e) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse categorie di beneficiari;
 - f) il valore minimo di producibilità dell'impianto da installare e i valori soglia;
 - g) le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto **fotovoltaico** e per il subentro;
 - h) le modalità e i termini per la dichiarazione della decadenza dal beneficio;
 - i) lo schema della convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - l) le eventuali modalità e le relative procedure per l'autorizzazione degli impianti.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE SpA e i beneficiari.





(Convenzioni)

1. La Regione conclude convenzioni con:

- a) il GSE SpA, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto e per le modalità di ripartizione dei crediti ai sensi di quanto disposto all'articolo 2, comma 3;
- b) i beneficiari, per la disciplina, in particolare, dell'assenso all'installazione, all'uso e al comodato degli impianti e degli obblighi, degli impegni e delle facoltà delle rispettive parti.

Mh



(Riscatto della proprietà degli impianti. Subentro)

- 1. Decorsi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, salve le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 7, il beneficiario può esercitare la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. La Regione determina il contributo dovuto per l'esercizio del riscatto di cui al comma 1 avuto riguardo al valore residuo non ammortizzato dell'impianto, sulla base di apposite tabelle allegate all'avviso di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 5.
- 3. Il mutamento del soggetto beneficiario proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione o del locatario è tempestivamente comunicato alla Regione e il rapporto in essere prosegue con il nuovo soggetto, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti dell'articolo 3 e intenda subentrare nella convenzione con la Regione. In caso contrario, la Regione procede alla disinstallazione dell'impianto salvo che il proprietario, alternativamente:
 - a) eserciti il riscatto della proprietà dell'impianto, anche prima del termine di cinque anni;
 - b) acconsenta al mantenimento dell'impianto con il diritto della Regione a percepire il 100 per cento dei crediti di cui all'articolo 2, comma 3.





(Decadenza e revoca dal beneficio)

- 1. La Regione dichiara la decadenza dal beneficio e la convenzione con il beneficiario è risolta di diritto nei seguenti casi:
- a) superamento dei limiti reddituali, al cui accertamento si provvede almeno ad ogni rinnovo automatico del comodato;
- b) accertamento, all'esito di verifiche e controlli, della presentazione da parte dei beneficiari di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false o mendaci sulla base delle quali è stato ottenuto il beneficio;
- c) gravi violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, nel regolamento o nella convenzione e/o danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti concessi in comodato.
- d) realizzazione di qualsiasi modifica all'impianto fotovoltaico non preventivamente comunicata alla Regione.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la Regione procede alla disinstallazione dell'impianto ai sensi del comma 3 salvo che il proprietario, alternativamente:
- a) eserciti il riscatto della proprietà dell'impianto, anche prima del termine di cinque anni;
- b) acconsenta al mantenimento dell'impianto con il diritto della Regione a percepire il 100 per cento dei crediti di cui all'articolo 2, comma 3.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la Regione procede alla disinstallazione dell'impianto a spese del proprietario, del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione o del locatario, fermo restando l'obbligo per il beneficiario di risarcire eventuali danni arrecati all'impianto, senza la possibilità di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.





(Clausola valutativa)

- 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e **ne valuta i risultati conseguiti**. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza **annuale**, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) modalità di svolgimento ed esiti degli avvisi pubblici, anche rispetto al numero delle domande presentate, al numero e alla tipologia dei soggetti beneficiari, alla loro distribuzione sul territorio, alle eventuali difficoltà incontrate nell'esecuzione;
 - b) numero degli impianti fotovoltaici acquistati e installati;
 - c) ammontare dell'energia elettrica prodotta dagli impianti **fotovoltaici** installati, di quella consumata e di quella immessa in rete;
 - d) ammontare dei crediti maturati dalla Regione nei confronti del GSE SpA in ragione del servizio di scambio sul posto e quantità di impianti **fotovoltaici** acquistati e installati utilizzando gli stessi;
 - e) casi di decadenza dal beneficio e di riscatto della proprietà degli impianti fotovoltaici, con l'indicazione delle relative somme introitate dalla Regione e le disinstallazioni effettuate, con l'indicazione delle spese sostenute dalla Regione;
 - f) risorse stanziate e risorse effettivamente utilizzate;
 - g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e misure adottate per farvi fronte.





(Fondo per il reddito energetico regionale)

- 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito il "Fondo per il reddito energetico regionale" nel quale confluiscono il 50 per cento delle somme derivanti dai crediti maturati nei confronti del GSE Spa in ragione dell'attivazione del servizio di scambio sul posto, ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto o, comunque, per effetto della disponibilità degli impianti, nonché le somme derivanti dall'esercizio del riscatto della proprietà dell'impianto o dal risarcimento degli eventuali danni.
- 2. In fase di prima applicazione, nel Fondo per il reddito energetico regionale sono stanziati 5.000.000,00 annui per il triennio 2019/2021, iscritti nel programma 01 "Fonti energetiche" della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto al programma 03 "Altri Fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti".



(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mile

